

2018 /  
STATUTO E RE-  
GOLAMENTO

CASSA DI COMPENSAZIONE MILITARE CCM

co  
me  
i  
s  
u  
o  
c

/ APPLICABLE DAL 1° GENNAIO 2018

## INDICE

### STATUTO

ART. 1.	NOME, SEDE E SCOPO	3
ART. 2.	AFFILIAZIONE	3
ART. 3.	ORGANI	3
ART. 4.	CONTRIBUTI	4
ART. 5.	PRESTAZIONI	4
ART. 6.	CONTROLLO DEL CONTEGGIO DEI CONTRIBUTI E DELLE PRESTAZIONI	5
ART. 7.	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	5
ART. 8.	ENTRATA IN VIGORE	5
ALLEGATO ALLO STATUTO CCM		6
ART. 1.	AFFILIAZIONE ALLA CCM: POSSIBILITÀ DI ESONERO E RIASSOGGETTAMENTO	7
ART. 2.	DIRITTO ALLE PRESTAZIONI	7
ART. 3.	PRESTAZIONI CCM	7
ART. 4.	CONTROVERSIE	8
ART. 5.	ENTRATA IN VIGORE	8
ALLEGATO AL REGOLAMENTO CCM		9

## STATUTO

### ART. 1. NOME, SEDE E SCOPO

- 1.1 La Società Svizzera degli Impresari-Costruttori (SSIC) gestisce un'associazione a norma dell'art. 60 segg. CC denominata Cassa di compensazione militare della Società Svizzera degli Impresari-Costruttori (di seguito CCM).
- 1.2 La sede dell'associazione si trova a Zurigo.
- 1.3 L'associazione ha lo scopo di gestire una Cassa di compensazione militare per il versamento di indennità in caso di servizio militare, civile e di protezione civile in Svizzera in tempo di pace.

### ART. 2. AFFILIAZIONE

- 2.1 Fanno parte della CCM tutti i soci della SSIC con dipendenti per i quali, in virtù del contratto collettivo di lavoro, sussiste un diritto a un'indennità durante l'obbligo di prestare servizio militare, civile o di protezione civile in Svizzera in tempo di pace.
- 2.2 I soci di associazioni, gruppi professionali e organizzazioni professionali vicini alla SSIC possono affiliarsi alla CCM stipulando un accordo con la SSIC o presentando una domanda scritta, sempre che abbiano dipendenti per i quali, in virtù del contratto collettivo di lavoro, sussiste un diritto a un'indennità durante l'obbligo di prestare servizio militare, civile o di protezione civile in Svizzera in tempo di pace.
- 2.3 L'affiliazione alla CCM è esclusa se ne sussiste già una a un'istituzione equivalente o comparabile alla CCM (cfr. allegato allo statuto CCM).
- 2.4 L'entrata nella CCM o l'uscita dalla stessa è possibile solo per l'inizio o la fine di un anno civile.
- 2.5 L'uscita di soci affiliati ai sensi dell'art. 2.2 è possibile solo per la fine di un anno civile. La disdetta deve essere comunicata con un preavviso di sei mesi mediante lettera raccomandata alla Segreteria della CCM.
- 2.6 L'affiliazione alla CCM si estingue in ogni caso con l'uscita dalla SSIC o dalle associazioni, dai gruppi professionali o dalle organizzazioni professionali vicini alla SSIC. Non sussiste alcun diritto al capitale sociale.
- 2.7 Le possibilità di esonero dall'affiliazione alla CCM sono disciplinate nel regolamento CCM.

### ART. 3. ORGANI

#### 3.1 **Assemblea sociale**

- 3.1.1 L'Assemblea sociale è composta dai delegati della SSIC, sempre che non rappresentino una regione, un'organizzazione professionale o un altro gruppo per i quali esiste un'altra istituzione equivalente alla CCM (cfr. allegato allo statuto CCM).
- 3.1.2 L'Assemblea sociale ha la competenza di approvare il conto annuale, dar scarico al Comitato e decidere in merito all'aliquota di contribuzione proposita dal Comitato, come pure di modificare lo statuto e il regolamento, fatti salvi l'allegato allo statuto CCM e l'allegato al regolamento CCM sulle prestazioni vigenti, in merito alle quali il Comitato decide autonomamente.
- 3.1.3 L'Assemblea sociale può delegare al Comitato centrale della SSIC l'approvazione del conto annuale e la concessione del scarico al Comitato.

#### 3.2 **Il Comitato**

- 3.2.1 Il Comitato è composto da 5 membri. Un membro del Comitato deve obbligatoriamente far parte della Direzione centrale di Holzbau Schweiz. Gli altri membri del Comitato sono eletti dal Comitato centrale della SSIC, che designa anche il presidente, per una durata di quattro anni. Per il rimanente il Comitato si costituisce da sé. I membri del Comitato possono farsi rieleggere fino al raggiungimento dell'età ordinaria di pensio-

namento.

Del Comitato fa parte d'ufficio, con voto consultivo, anche un rappresentante della Segreteria con diritto di firma.

- 3.2.2 In mancanza del presidente, la presidenza è assunta dal vicepresidente.
- 3.2.3 Il Comitato può deliberare validamente se più della metà dei suoi membri è presente. Le decisioni per circolare richiedono l'approvazione di due terzi dei membri del Comitato.
- 3.2.4 Il Comitato prende le sue decisioni a maggioranza semplice di voti. A parità di voti decide il presidente.
- 3.2.5 La CCM è amministrata dal Comitato. Quest'ultimo ne assume i diritti e gli obblighi, sempre che lo statuto non disponga altrimenti.
- 3.2.6 Il Comitato può delegare certe sue competenze alla Direzione, composta dal presidente, dal vicepresidente e da un rappresentante della Segreteria con diritto di firma.
- 3.3 **La sede**
- 3.3.1 La gestione degli affari correnti della CCM è affidata alla Cassa di compensazione della SSIC, che allestisce annualmente un rendiconto.
- 3.3.2 La Cassa di compensazione della SSIC addebita alla CCM le spese derivanti dall'attività di gestione.
- 3.4 **Organo di controllo**
- Il controllo ordinario dei conti è affidato all'organo di revisione della Cassa di compensazione della SSIC.

#### ART. 4. CONTRIBUTI

- 4.1 L'affiliazione alla CCM implica l'obbligo di versare contributi.
- 4.2 La CCM riscuote dai suoi affiliati contributi calcolati in percentuale della massa salariale di tutti i dipendenti tenuti a pagare i contributi all'assicurazione contro la disoccupazione fino all'importo massimo del guadagno assicurato previsto dall'ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni (OAI), di seguito denominato importo massimo della massa salariale Suva.
- 4.3 La CCM riscuote i contributi insieme a quelli dell'AVS/AI/IPG. Per gli affiliati alla CCM che non fanno parte della Cassa di compensazione della SSIC la fatturazione avviene con cadenza trimestrale.
- 4.4 Con cadenza annuale, durante la riunione ordinaria successiva alla presentazione del conto annuale e del preventivo, il Comitato stabilisce all'attenzione dell'Assemblea sociale un'aliquota di contribuzione unitaria per tutti gli affiliati alla CCM.

#### ART. 5. PRESTAZIONI

- 5.1 Agli affiliati con dipendenti che prestano servizio in tempo di pace e che hanno diritto a un'indennità in virtù del contratto collettivo di lavoro, la CCM rimborsa la differenza tra le prestazioni dovute in virtù della legge sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG; RS 834.1) e l'indennità massima in percentuale del salario conseguito prima del servizio secondo il regolamento CCM.
- 5.2 Le prestazioni CCM sono stabilite dal Comitato tenuto conto della situazione finanziaria della CCM, della necessità di costituire una riserva pari alla metà delle spese annue e della forbice di cui all'art. 3.2 del regolamento CCM per l'anno successivo (cfr. allegato al regolamento con le prestazioni CCM vigenti).

**ART. 6. CONTROLLO DEL CONTEGGIO DEI CONTRIBUTI E DELLE PRESTAZIONI**

Gli affiliati alla CCM accettano di sottoporsi ai controlli AVS dei datori di lavoro aventi lo scopo di determinare se i contributi e le prestazioni sono stati conteggiati correttamente e si impegnano a mettere a disposizione i documenti richiesti. Se necessario, la Segreteria può chiedere ai propri affiliati di fornirle una conferma dell'ufficio di revisione.

**ART. 7. SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

7.1 Lo scioglimento dell'associazione può essere deciso alla maggioranza di 2/3 dei membri dell'Assemblea sociale.

7.2 L'Assemblea sociale decide circa l'impiego di un eventuale capitale sociale.

**ART. 8. ENTRATA IN VIGORE**

Il presente statuto è stato modificato il 16 novembre 2017 dall'Assemblea dei delegati della SSIC e sostituisce quello del 23 maggio 2002. Entra in vigore il 1° gennaio 2018.

Zurigo, 16 novembre 2017

**Per l'Assemblea dei delegati della Società Svizzera degli Impresari-Costruttori**



Gian-Luca Lardi  
Presidente centrale



Benedikt Koch  
Direttore

**ALLEGATO ALLO STATUTO CCM**

«Istituzioni equivalenti o comparabili alla CCM» ai sensi degli artt. 2.3 e 3.1.1 dello statuto CCM.

Rientrano in questa categoria le istituzioni seguenti:

- Caisse des allocations complémentaires aux APG (Fédération vaudoise des entrepreneurs)
  - Caisse de compensation de la SSE – Agence de Genève – AVS 66.2
  - Familienausgleichskasse Basler KMU
  - Militär- und Ausbildungsentschädigungskasse (MAEK) (Ausgleichskasse 104 Schreiner)
-

## REGOLAMENTO

In virtù dello statuto della Cassa di compensazione militare della Società Svizzera degli Impresari-Costruttori (di seguito statuto CCM) del 16 novembre 2017, l'Assemblea sociale emana il seguente regolamento CCM:

### ART. 1. AFFILIAZIONE ALLA CCM: POSSIBILITÀ DI ESONERO E RIASSOGGETTAMENTO

- 1.1 Su richiesta scritta da presentare alla CCM entro il 31 maggio, gli affiliati ai sensi dell'art. 2 dello statuto CCM possono essere esonerati dall'affiliazione per decisione del Comitato.
- 1.2 Possono essere esonerati gli affiliati la cui massa salariale Suva a livello di consorzio è risultata superiore a 25 milioni di franchi negli ultimi due anni precedenti la richiesta. Comunità di lavoro che occupano del personale proprio sono esclusi dalla possibilità di esenzione.
- 1.3 Resta esonerato chi, ogni cinque anni a contare dal 2021 – negli anni in cui è ammesso cambiare cassa di compensazione – fornisce all'AVS prove scritte a conferma del fatto che negli ultimi due anni ha conseguito una massa salariale Suva di almeno 25 milioni di franchi a livello di consorzio.
- 1.4 Durante i controlli AVS che esegue regolarmente presso i datori di lavoro in conformità all'art. 6 dello statuto CCM, la CCM verifica che i criteri per l'esonero di cui all'art. 1.3 siano soddisfatti.
- 1.5 Se tali criteri non sono più soddisfatti, l'affiliato esonerato viene riassoggettato a contare dall'anno successivo. I documenti necessari alla verifica vanno messi a disposizione della CCM entro il 31 maggio. L'obbligo di contribuzione alla CCM e il diritto alle prestazioni vigono dal momento in cui il riassoggettamento diventa effettivo.
- 1.6 Il Comitato decide in merito all'esonero dall'affiliazione alla CCM e in merito al riassoggettamento durante le sue riunioni ordinarie, con effetto dall'anno successivo.

### ART. 2. DIRITTO ALLE PRESTAZIONI

- 2.1 Hanno diritto alle prestazioni CCM gli affiliati ai sensi dell'art. 2 dello statuto CCM per tutti i dipendenti che prestano servizio in tempo di pace, sempre che gli stessi percepiscano un'indennità in virtù della legge sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG; RS 834.1).
- 2.2 Il diritto alle prestazioni CCM sussiste solo se il rapporto di lavoro è durato più di tre mesi prima dell'entrata in servizio militare, civile o di protezione civile oppure se dura più di tre mesi incluso il servizio militare, civile o di protezione civile.
- 2.3 Le prestazioni CCM non vengono concesse o devono essere restituite se sono state chieste in modo palesemente abusivo, in particolare concludendo rapporti di lavoro di breve durata allo scopo di far valere pretese nei confronti della CCM.

### ART. 3. PRESTAZIONI CCM

- 3.1 Le prestazioni CCM si situano entro la forbice costituita dalla differenza tra le prestazioni dovute in virtù della legge sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG; RS 834.1) e l'indennità massima indicata qui di seguito ed espressa in percentuale del salario conseguito prima del servizio. L'importo massimo assoluto corrisponde all'importo massimo dalla massa salariale Suva.

<b>Scuola reclute e istruzione di base</b>	<b>Forbice delle prestazioni CCM</b>
Reclute, persone in servizio che assolvono l'istruzione di base e militari in ferma continuata che assolvono l'istruzione di base, senza figli.	Differenza tra le prestazioni IPG e l'indennità pari al massimo al 50% del salario conseguito prima del servizio.
Reclute, persone in servizio che assolvono l'istruzione di base e militari in ferma continuata che assolvono l'istruzione di base, con figli a carico.	Differenza tra le prestazioni IPG e l'indennità pari al massimo all'80% del salario conseguito prima del servizio.
<b>Altri servizi prestati nel quadro del servizio militare, civile e di protezione civile, per periodo di servizio fino a 4 settimane</b>	<b>Forbice delle prestazioni CCM</b>
Militari in ferma continuata dopo la conclusione dell'istruzione di base e altre persone in servizio.	Differenza tra le prestazioni IPG e l'indennità pari al massimo al 100% del salario conseguito prima del servizio.
<b>Altri servizi prestati nel quadro del servizio militare, civile e di protezione civile, per periodo di servizio dalla 5a settimana</b>	<b>Forbice delle prestazioni CCM</b>
Militari in ferma continuata dopo la conclusione dell'istruzione di base e altre persone in servizio.	Differenza tra le prestazioni IPG e l'indennità pari al massimo all'80% del salario conseguito prima del servizio.

- 3.2 A cadenza annuale il Comitato decide autonomamente, all'interno di questa forbice, in merito all'importo delle prestazioni CCM per l'anno successivo, tenuto conto della situazione finanziaria della CCM e della necessità di costituire una riserva corrispondente alla metà delle spese annue. Le prestazioni CCM vigenti sono indicate nell'allegato al presente regolamento.

#### ART. 4. CONTROVERSIE

Il datore di lavoro può fare opposizione presso la Segreteria in caso di controversie sull'applicazione di questo regolamento. Contro le decisioni della Segreteria si può inoltrare ricorso entro 30 giorni presso il Comitato. Le decisioni del Comitato sono definitive.

#### ART. 5. ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento è stato modificato il 16 novembre 2017 dall'Assemblea dei delegati della SSIC e sostituisce quello del 23 maggio 2002. Entra in vigore il 1° gennaio 2018.

Zurigo, 16 novembre 2017

**Per l'Assemblea dei delegati della Società Svizzera degli Impresari-Costruttori**



Gian-Luca Lardi  
Presidente centrale



Benedikt Koch  
Direttore

**ALLEGATO AL REGOLAMENTO CCM**

«Prestazioni CCM vigenti» ai sensi dell'art. 5.2 dello statuto CCM e dell'art. 3.2 del regolamento CCM.

**Prestazioni CCM valide dal 2018**

Il Comitato stabilisce le seguenti prestazioni secondo l'art. 5.2 dello statuto CCM e l'art. 3.2 del regolamento CCM:

<b>Scuola reclute e istruzione di base</b>	<b>Prestazioni CCM dal 2018</b>
Reclute, persone in servizio che assolvono l'istruzione di base e militari in ferma continuata che assolvono l'istruzione di base, senza figli.	Differenza tra le prestazioni IPG e l'indennità pari al 50% del salario conseguito prima del servizio.
Reclute, persone in servizio che assolvono l'istruzione di base e militari in ferma continuata che assolvono l'istruzione di base, con figli a carico.	Differenza tra le prestazioni IPG e l'indennità pari all'80% del salario conseguito prima del servizio.
<b>Altri servizi prestati nel quadro del servizio militare, civile e di protezione civile, per periodo di servizio fino a 4 settimane</b>	<b>Prestazioni CCM dal 2018</b>
Militari in ferma continuata dopo la conclusione dell'istruzione di base e altre persone in servizio.	Differenza tra le prestazioni IPG e l'indennità pari al 100% del salario conseguito prima del servizio.
<b>Altri servizi prestati nel quadro del servizio militare, civile e di protezione civile, per periodo di servizio dalla 5a settimana</b>	<b>Prestazioni CCM dal 2018</b>
Militari in ferma continuata dopo la conclusione dell'istruzione di base e altre persone in servizio.	Differenza tra le prestazioni IPG e l'indennità pari all'80% del salario conseguito prima del servizio.